

ALL. 1

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE -DURATA - SCOPO

- Art. 1 -

È costituita l'Associazione denominata "Alla Giornata"

L'Associazione è regolata dalla normativa civilistica di cui agli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, nonché dalle disposizioni tributarie dettate per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

- Art. 2 -

L'associazione ha sede legale in Cerignola, Via Adamello 2.

Per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali può istituire altre sedi operative ed altri uffici di rappresentanza nel territorio italiano.

- Art. 3 -

L'associazione ha durata illimitata.

- Art. 4 -

L'associazione non ha scopo di lucro, persegue finalità di solidarietà sociale e, in particolare, la sua attività - tra i settori di cui all'art. 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 - consiste nella:

1) divulgazione attraverso workshop, laboratori, convegni anche in modalità online, di informazioni ed opportunità di carattere formativo e lavorativo, volti a favorire il primo accesso o il reinserimento lavorativo di soggetti "svantaggiati" ex art. 2 p.to 18 del Regolamento CE n. 800/2008 (chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale; lavoratori che hanno superato i 50 anni di età; adulti che vivono soli con una o più persone a carico; lavoratori occupati in professioni e settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo/donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato; membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile), di soggetti "molto svantaggiati" ex art. 2 p.to 19 del medesimo Regolamento(lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi), di "disabili" ex art. 2 p.to 20 del medesimo Regolamento (riconosciuto disabile ai sensi dell'ordinamento nazionale o caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono da un



handicap fisico, mentale o psichico), di soggetti in stato di povertà, accertata da condizione economica ex art. 3 co. 1 del D.lgs. n. 147/2017 (cittadini dell'Unione Europea o cittadini di paesi terzi in possesso di permesso di soggiorno UE, con ISEE non superiore ad Eur. 6.000,00 e ISRE non superiore ad Eur. 3.000,00)

2) organizzazione di corsi formativi soprattutto pratici, volti all'acquisizione di competenze tecniche, organizzative, linguistiche e trasversali (capacità di analisi, di relazione, di decisione, di comunicazione, di gestione del tempo, attitudine al lavoro di gruppo, spirito di iniziativa), al fine di consentire l'incontro tra l'offerta di lavoro dei soggetti "svantaggiati" o in stato di povertà di cui al p.to 1 e la domanda di lavoro, anche di breve durata, di aziende convenzionate con l'associazione.

Ai sensi dell'art. 10 co. 1 lett. B) del D.Lgs. 460/97, l'associazione si propone esclusivamente le finalità di carattere solidaristico e sociale e, ai sensi dell'art 10 co. 1 lett. C) del medesimo decreto, non può svolgere attività diverse da quelle previste dall'art. 10 lett. A), che non siano espressamente previste e che non siano direttamente collegate al perseguitamento degli scopi dichiarati nel presente Statuto, ad eccezione di quelle direttamente connesse.

Per il conseguimento degli scopi sociali può aderire ad altri organismi aventi per oggetto attività similari.

L'associazione svolge la sua attività anche con l'eventuale partnership/convenzione di Università, Enti di formazioni, Istituti scolastici, centri di ricerca, imprese, Camere di Commercio, Comuni, Regioni, Province, ed ogni altro organismo pur privo di personalità giuridica.

#### PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

##### - Art. 5 -

Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni immobili, mobili e mobili registrati che possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali contributi ed erogazioni liberali in denaro provenienti da Enti, Istituzioni o da qualunque altro soggetto privato o pubblico regionale, nazionale e comunitario;
- d) da donazioni e lasciti testamentari, questi ultimi accettati con beneficio d'inventario.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) da eventuali provetti derivanti dalla organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse o comunque dalle diverse attività sociali;

c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

- Art. 6 -

L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e chiude al trentuno dicembre di ogni anno, eccezione fatta per il primo anno di attività che decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente atto.

Il Consiglio Direttivo predisponde, annualmente il bilancio di previsione dell'anno successivo e la relativa relazione. Il bilancio di previsione deve essere sottoposto alla valutazione ed all'approvazione dell'assemblea entro il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine dell'esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del Bilancio Consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce.

AI sensi dell'art. 10 co. 1 lett. D) del D.Lgs 460/97 è vietato espressamente distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, o siano effettuate a favore di altre ONLUS, che per legge o statuto facciano parte della medesima unitaria struttura.

Ai sensi dell'art. 10 co. 1 lett. E) del medesimo decreto, gli eventuali utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

SOCI

- Art. 7 -

Sono soci ordinari le persone fisiche, giuridiche e gli enti che siano interessati agli scopi dell'associazione, presentino domanda di ammissione e ne siano accettati.

Le ammissioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo all'unanimità dei suoi componenti.

Le domande di ammissione devono essere referenziate da almeno un associato.

Sono soci fondatori le persone fisiche che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

Sono soci onorari le persone fisiche, giuridiche e gli enti che, a giudizio del Consiglio Direttivo, ne abbiano acquisito il merito, essendosi distinte particolarmente in ambiti sociali condividendo le finalità dell'associazione e favorendone il suo sviluppo, la sua crescita, la sua conoscenza.

Gli associati hanno pari diritti all'interno dell'Associazione. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salvo la facoltà di recesso.



Le quote sociali e i contributi associativi non sono trasmissibili.

- Art. 8 -

I soci sono obbligati ad osservare le norme dello Statuto, dei Regolamenti Interni e le deliberazioni degli organi associativi (tale obbligo grava anche su coloro che non abbiano partecipato alle relative assemblee o che siano stati dissidenti o che si siano astenuti dal voto), al pagamento, all'atto del loro ingresso, della quota di ammissione annualmente stabilita dall'assemblea dei soci ed al pagamento della quota associativa annua stabilita dal Consiglio Direttivo.

I soci avranno diritto di frequentare i locali sociali, di prendere parte ad ogni attività promossa dall'associazione.

- Art. 9 -

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, decadenza ed esclusione, per morosità o indegnità; l'esclusione per giusta causa può essere deliberata soltanto dall'assemblea dei soci, su proposta del Consiglio e sentito l'interessato.

Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, la decadenza e/o l'indegnità verrà sancita dall'Assemblea dei soci per:

- a) comportamento contrastante, a giudizio del Consiglio Direttivo, con gli scopi dell'associazione;
- o) reiterate violazioni degli obblighi statutari e regolamentare nonché quelli derivanti dalle apposite delibere degli organismi direttivi ed assembleari dell'associazione.

AMMINISTRAZIONE

- Art. 10 -

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri secondo quanto delibererà l'assemblea all'atto della nomina, eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni con possibilità di rielezione.

Le cariche amministrative sono ricoperte a titolo gratuito o dietro compenso, nei limiti ammessi dalla legislazione vigente, a seconda di quanto stabilirà periodicamente l'assemblea dei soci.

In caso di compenso, resta comunque salvo il limite indicato dall'art. 10 co. 6, lett. E) del D.Lgs. 460 del 1997.

E' sempre previsto il rimborso delle spese sostenute e di indennità di trasferta purché debitamente documentate.

Per ricoprire le cariche amministrative è necessario essere in regola con il versamento delle quote associative periodiche all'atto dell'assunzione dell'incarico.

- Art. 11 -

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario-Tesoriere, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per predisporre il bilancio consuntivo e preventivo e per deliberare in ordine all'ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

**- Art.12-**

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, da esercitare nel rispetto delle linee programmatiche approvate dall'Assemblea. Esso procede pure alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone, nei limiti previsti dall'art. 10 co. 6 lett. E) del D.Lgs. 460 del 1997, la retribuzione e compila il Regolamento per il funzionamento della Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

**- Art.13 -**

Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

La firma del Vice presidente, di fronte ai terzi, fa piena prova dell'assenza del Presidente.

**- Art. 14 -**

L'Associazione potrà avvalersi, per supportare le sue attività di studio e ricerca della consulenza di un comitato tecnico scientifico composto di un numero massimo di cinque membri all'uopo nominati dal Consiglio Direttivo.

**ASSEMBLEE**

**- Art.15 -**

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione.

I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno entro il trenta aprile mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell'art. 20 c.c.



L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

**- Art.16 -**

L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sull'approvazione del Regolamento interno predisposto dal Consiglio, sugli indirizzi e direttive generali della Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, sugli eventuali compensi da corrispondere agli amministratori ed ai revisori, sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto, e su tutto quant'altro a lei demandato per legge e per statuto.

**- Art.17 -**

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota annua di associazione. Ogni associato, persona fisica o giuridica dispone di un solo voto.

**- Art.18 -**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal vicepresidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario, e se lo ritiene il caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle stessa ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

**- Art.19 -**

Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art.21 C.C.

**REVISORI DEI CONTI**

**- Art. 20 -**

Quando l'Assemblea lo ritenga opportuno, potrà istituire un Collegio di Revisori dei conti per controllare la gestione dell'Associazione. Il Collegio sarà costituito da tre membri eletti ogni tre anni dall'Assemblea dei Soci. I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

**SCIOLGIMENTO**

**- Art. 21 -**

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Ai sensi dell'art. 10 lett. f) del D.lgs. 460/97, in caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo verrà interamente destinato ad Associazioni e/o Enti con finalità analoghe, purché ONLUS, sentito, comunque, organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**CONTROVERSIE**

**- Art. 22 -**

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, nei casi non vietati dalla Legge, alla competenza di tre Arbitri da nominarsi uno da ciascuna parte contendente ed il terzo dai primi due; essi giudicheranno ex bon ex aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

**DENOMINAZIONE DI ONLUS**

**- Art. 23 -**

L'associazione si impegna, fino a quando le sarà riconosciuta la relativa qualifica tributaria, ad usare nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione <<Organizzazione non lucrativa di utilità sociale>> o l'acronimo di << ONLUS >>.

**NORME DI RINVIO**

**- Art. 23 -**

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di Legge

F.to NICOLA CAMPESE  
E.to SARA CAPPUCCI  
F.to DARIO CAZZATO

